

ROSARIO DOLCE

**IL BONUS FACCIATE IN CONDOMINIO.
TUTTE LE PROCEDURE DA SEGUIRE**

**PIANIFICAZIONE DELLE ASSEMBLEE
FORMULARI - VERBALI**

CON APPENDICE TECNICO-LEGISLATIVA

INTRODUZIONE

Il bonus facciate è l'incentivo fiscale "edonistico". Gli interventi che possono godere della detrazione sono quelli da effettuare sulle strutture opache della facciata, sui balconi e sugli ornamenti e i fregi architettonici. Per facciata, si intendono i muri perimetrali dell'edificio, compresi, ad esempio, i muri degli attici anche se questi sono in posizione arretrata rispetto al perimetro dell'edificio.

Con il bonus facciate, pertanto, si ammira l'estetica e il decoro architettonico del fabbricato, ma si strizza l'occhio anche all'efficientamento energetico. L'agevolazione si aggiunge a quelle già in vigore, quali: il bonus ristrutturazione, bonus mobile, detrazioni per il risparmio energetico, bonus verde.

I vantaggi dello strumento ideato dal legislatore nel 2020 sono più ampi di quanto si possa pensare e non solo per l'alta percentuale dello "sconto" fiscale: pari al 90% del valore complessivo dell'intervento. L'incentivo fiscale, se comparato con quello del Superbonus di cui al Decreto Rilancio, ha dei vantaggi pratici operativi non indifferenti, visto l'assenza dei vincoli oggettivi e soggettivi escogitati esclusivamente per il secondo. In tema di condominio, anche le maggioranze assembleari sono diverse e si distinguono a seconda se l'intervento importi un vantaggio energetico o meno.

Il presente volume è un "affresco" della agevolazione fiscale, visto anche l'estensione, per il corrente anno di imposta, delle opzioni per la gestione del "credito d'imposta" da parte del contribuente (vedasi, sconto in fattura o della cessione del credito). Il testo, infine, esamina la fattibilità dell'intervento negli edifici condominiali e scopre alcuni dei suoi segreti più nascosti, quali il possibile incremento del valore economico dei singoli immobili.

INDICE

Introduzione	p.1
1. Il carattere normativo	p.3
1.1. Le prospettive future del “bonus facciata”: ecco cosa ci attende	p.5
2. Elenco della documentazione per beneficiare dell’agevolazione fiscale	p.7
3. I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione: condòmini e conviventi	p.9
4. Cessione del diritto alla detrazione e plusvalenze	p.11
5. L’ubicazione del fabbricato	p.13
6. La facciata: identificazione	p.16
7. Gli interventi per l’efficientamento energetico	p.20
8. Intervento sui balconi (parti private?)	p.23
9. Balconi (una parte del contrasto presente in giurisprudenza)	p.26
10. Appalto tra balconi e facciata: il ruolo dell’amministratore	p.28
11. Lo stato di riparto delle spese	p.31
12. Il limite del decoro architettonico	p.34
13. Le maggioranze assembleari, tra bonus facciate e superbonus: la pianificazione delle sedute assembleari	p.37
14. Ricostruzione del condominio dopo il sisma: più facile con il DL sblocca cantieri	p.42
15. Parti pericolanti sulla facciata: come si deve comportare l’amministratore di condomino	p.44
16. Finanziamento delle opere	p.45
Appendice Legislativa	p.51
Riferimenti Normativi	p.52
Appendice Tecnico-Legislativa	p.56

CESSIONE DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE E PLUSVALENZE

Il diritto alla detrazione dell'imposta ai fini dell'IRPEF può essere oggetto di trasferimento in ogni tipo di cessione, cioè in sede già di preliminare di compravendita, ovvero in sede di donazione.

Chiaramente, in questo caso, si tratta della ipotesi in cui il condòmino/contribuente abbia optato per la detrazione diretta del credito di imposta di cui al Bonus Facciate, giacché nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito quest'ultimo si è spogliato del diritto di poterne usufruire direttamente, a vantaggio del proprio reddito IRPEF¹.

In caso di detrazione diretta del credito di imposta, un'altra questione di interesse da affrontare nella pratica, è quella della plusvalenza.

La PLUSVALENZA indica "il guadagno" realizzato da chi, avendo acquistato (o ricevuto in "Donazione") un immobile ad un determinato valore, lo rivende entro i successivi 5 anni per un corrispettivo maggiore, godendo della differenza economica realizzata.

Ad esempio: acquisto immobile a Euro 50.000 e successiva rivendita entro i 5 anni a Euro 75.000. La Plusvalenza realizzata ammonta a Euro 25.000, su cui verrà calcolata l'imposta a titolo di "reddito diverso" o "altri redditi" della dichiarazione IRPEF e poi pagata in base alla propria aliquota di riferimento (Art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986.

La disciplina delle plusvalenze immobiliari è concentrata negli articoli 67 e 68 del DPR n. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui redditi), ai sensi dei quali le plusvalenze realizzate (e percepite) attraverso la cessione di terreni edificabili sono imponibili in ogni caso, mentre quelle originate dalla cessione di fabbricati o di terreni non edificabili non sono imponibili nei seguenti casi:

- se tra acquisto (del terreno non edificabile o del fabbricato) o costruzione (del fabbricato) e cessione (del terreno non edificabile o del fabbricato) sono trascorsi almeno cinque anni;

¹ Vedasi lo studio del CNN 20/2020 "Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile".

- se l'immobile (terreno non edificabile o fabbricato) è pervenuto al cedente per successione
- nel solo caso delle unità immobiliari urbane, se per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione le stesse sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado).

Nel caso in cui l'immobile, che ha fruito di un intervento straordinario agevolato e venga ceduto entro i dieci anni dall'acquisto determinando una plusvalenza tassata ai fini Irpef, le spese sostenute riducono tale reddito, anche se si è optato per lo sconto in fattura

La giurisprudenza di legittimità, a tal riguardo, (n. 16538/2018) distingue tra spese incrementative (ossia quelle che aumentano il valore dell'immobile) e quelle di mera gestione del bene.

Le spese legate ai lavori edilizi (come quelle del bonus facciata) costituiscono spese incrementative e, pertanto, possono essere defalcate nel calcolo della plusvalenza imponibile (corrispettivo incassato meno costi sostenuti), indipendentemente dal fatto che la detrazione si sia trasformata in un mancato pagamento (sconto) o in denaro (cessione del credito).

In effetti, se così non fosse, si determinerebbe, di fatto, una tassazione del beneficio derivante dalla detrazione fiscale.

LA FACCIATA: IDENTIFICAZIONE

Nel concetto di facciata vanno ricompresi «*i parapetti delle terrazze e delle balconate che, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, consentendone godimento esclusivo e possibilità di affaccio e, dall'altra, si pongono come elementi esterni aventi un'attitudine funzionale legata al decoro dell'edificio, che è bene di godimento collettivo*» (Appello Salerno 16 marzo 1992, in *Giur. merito* 1994, 52).

Il comma 219 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 prevede espressamente che siano agevolabili: gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Il comma 221 prevede che: ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono

ammessi al beneficio [...] esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

L'agevolazione riguarda, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate, tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

È possibile portare in detrazione anche le spese per [i] l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica), nonché [ii] per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'Iva, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico).

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI
<ul style="list-style-type: none">▪ di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
<ul style="list-style-type: none">▪ su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
<ul style="list-style-type: none">▪ sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.
LE OPERE AGEVOLABILI
<ul style="list-style-type: none">▪ il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
<ul style="list-style-type: none">▪ il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
<ul style="list-style-type: none">▪ i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Per contro, **non rientrano** nel bonus facciate gli interventi da effettuare sulle facciate interne del fabbricato, ovvero sulle facciate o porzioni di essa che non risultano visibili dalla via pubblica o dalle vie ad uso pubblico.

NON RIENTRANO LE SPESE
▪ effettuate per interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
▪ sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli

APPALTO TRA BALCONI E FACCIATA: IL RUOLO DELL'AMMINISTRATORE

La facciata è una parte comune. Almeno di essa ne fa menzione l'articolo 1117 Codice civile. Più problematica è la situazione dei balconi che insistono sulla facciata, per cui si dovrebbe fare sempre una valutazione di fatto in ordine alla tipologia e alle rispettive peculiarità costruttive. In genere, si è precisato che i balconi aggettanti, privi di ornamenti sul cordolo di rilievo estetico, siano parti private (tra le tante, Cassazione 13509/2012).

Ora, quando l'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria – ad esempio, per quelli descritti dal bonus facciate - riguarda il prospetto dell'edificio nella sua unitarietà e, quindi, comprende anche i balconi, si è posto il problema della relativa estensione.

L'agenzia delle Entrate con l'interpello 289 del 21 agosto 2020, ha precisato che: *«In presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello – il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso».*

PILLOLE DI GIURISPRUDENZA

Cassazione 26468/2007

I poteri dell'assemblea condominiale possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini soltanto quando questa invasione sia stata da loro specificamente accettata o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda.

Corte di Appello l'Aquila, sentenza del 13 novembre 2020

ove si decida di proteggere con un cappotto termico solo una parte delle mura perimetrali dell'edificio ossia quelle che costituiscono la parte più soggetta all'azione degli agenti atmosferici - nella fattispecie le superfici a sbalzo dell'edificio - poiché l'opera riguarda parti comuni dello stesso (non essendoci alcun titolo che deponga al contrario) ed è deputata a preservare l'intero stabile condominiale garantendone l'isolamento termico e contribuendo al risparmio energetico generale, la relativa spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno ex art. 1123 primo comma c.c..

Tribunale di Roma, con sentenza 17997/2020

È nulla la delibera che approvava la realizzazione di un cappotto termico nell'edificio condominiale, in quanto il condominio, nell'approvare i lavori, non aveva provveduto ad un previo esame tecnico di fattibilità di tale opera e la realizzazione del cappotto termico, con il suo spessore, aveva ridotto il piano di calpestio dei balconi di proprietà di alcuni condòmini.

IL CONTRATTO DI APPALTO: CONTENUTI MINIMI

generalità dell'appaltante/committente ed oneri a suo carico;

caratteristiche dell'appaltatore e oneri a suo carico;

oggetto del contratto;

indicazione del progetto ed eventuali varianti, nonché del piano di sicurezza e relativi oneri

eventuale facoltà di recesso dal contratto;

prezzo pattuito e condizioni/termini per il pagamento;

consegna delle opere ed eventuali penalità;

subappalto;

verifica ed accettazione dell'opera;

registrazione del contratto;
garanzie e tutela dei dati personali;
direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza;
eventuale relazione energetica.

Atto di Consenso Preliminare
<p>Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ alla Via _____, codice fiscale _____, proprietario dell'unità immobiliare ubicata nel Condominio _____ sito in _____ alla Via _____ catastalmente identificata al foglio _____ del Comune di _____ particella _____ sub _____ preso atto della deliberazione dell'assemblea del Condominio _____ in data _____ con cui è stata appaltato alla impresa _____ la ristrutturazione e il risanamento della facciata condominiale, in uno a quello del balcone di mia titolarità;</p> <p style="text-align: center;">MANIFESTA</p> <p>La disponibilità a consentire l'accesso alla propria unità immobiliare e offrire in comunicazione la documentazione occorrente (tra cui vanno annoverati, certificati catastali, agibilità) per la progettazione delle opere e l'esecuzione dei lavori conseguenti.</p> <p style="text-align: center;">MANIFESTA</p> <p>consenso a lavori non invasivi nella rispettiva proprietà (balcone, individuato _____) ed aderisce alla opzione dello "sconto in fattura", per come descritto in sede di nota informativa e nell'allegato alla delibera assembleare.</p> <p>Letto, confermato e sottoscritto oggi _____</p>

LO STATO DI RIPARTO DELLE SPESE

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio.

Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.

Anche per il “bonus facciate” l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono.

Tra di essi, va annoverato lo “stato di ripartizione”², di cui al “fondo speciale” correlato all’importo dell’ammontare dei lavori, per come declinabile secondo gli stati di avanzamento previsti (in punto si veda l’articolo 1135 Codice civile).

L’obbligazione condominiale, mette conto rammentare, si qualifica come “parziaria”, anche se assistita da una sorta di solidarietà sussidiaria, a norma dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

L’esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni contratte dall’amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso.

Nel qual caso, ove il creditore ne ometta la specificazione, ovvero proceda per il totale dell’importo portato dal titolo, l’esecutato può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore (Cassazione civile 22856/2017).

² L’ articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile fa riferimento ad esso con riguardo alla possibilità di chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Altra situazione si verifica nel caso in cui le parti negozino già in sede contrattuale che le iniziative giudiziarie siano subordinate allo svolgimento di un'azione rivolta nei confronti dei morosi, stando allo stato di ripartizione condiviso.

La clausola, convenuta tra l'amministratore del condominio e l'appaltatore, in sede di lavori aventi ad oggetto opere di manutenzione straordinaria, esclude la legittimità passiva del condominio, già nella fase di accertamento dell'obbligazione addotta per la richiesta di pagamento delle somme ancora dovute (Tribunale di Palermo, Sentenza 4059/2019).

Infine, va detto, che la delibera assembleare con cui vengono appaltati i lavori condominiali in assenza della costituzione del fondo straordinario (id est, stato di ripartizione) è ritenuta invalida, da parte della giurisprudenza (Tribunale Modena 16 maggio 2019 n. 763; conforme Tribunale Latina, sentenza del 8/2/2018, cfr. anche Tribunale Roma, Sez. V, 19 giugno 2017; Tribunale Udine, sez. I, 17.01.2018).

A tal uopo, viene riferito che la costituzione di un fondo speciale tutela il singolo condòmino dal dover rispondere (potenzialmente) per l'intero importo dei lavori. La relativa costituzione mediante il preventivo versamento delle quote di spettanza di ciascun condòmino permette infatti di scongiurare tale evenienza, in quanto le risorse necessarie per l'adempimento delle obbligazioni sarebbero disponibili prima ancora della loro assunzione.

L'obbligatoria costituzione del fondo spesa tra i condòmini è stata apprezzata parimenti nel caso in cui il condominio fosse provvisto di un attivo di cassa generato dai residui di cui alle precedenti gestioni, vista la specificità della causale di pagamento in esame, al cospetto della natura parziaria dell'obbligazione condominiale, sotto il profilo interno.

In punto, è stato riferito che la norma in disamina è volta a prevenire *"in astratto e non in concreto che il rischio dell'insolvenza dei singoli ricada sui condòmini virtuosi"* oltre che a garantire all'appaltatore la solvibilità del committente in sé (Tribunale Torino 13 agosto 2020 n. 2831).

Rispetto poi all'ipotesi dello "sconto in fattura", vale dire del caso in cui l'appaltatore consenta ai condòmini di pagare le quote parte da essi dovute al condominio in virtù della cessione del rispettivo credito d'imposta (che, nel bonus facciate, si rammenta, non supera il 90% dell'ammontare complessivo delle spese), la costituzione del fondo risulta, al pari, rilevante dal punto di vista contabile. Ed invero, *"la ratio insita nella norma citata presuppone che il fondo straordinario sia istituito solo da un punto di vista"*

contabile al fine di separare la gestione straordinaria rispetto a quella ordinaria, garantendo così maggior chiarezza contabile a vantaggio dei creditori. Inoltre, opinare diversamente significherebbe "bloccare" l'inizio dei lavori a causa della morosità anche di un solo condòmino" (Trib. Roma 28 settembre 2018 n. 18320; principio richiamato da Trib. Roma 2 marzo 2020 n.4459 e condiviso da Trib. Savona 13 maggio 2019 n.439).

I NOVE STEP OPERATIVI DEL BONUS FACCIATA	
Step 1	analisi preliminare dell'intervento
Step 2	rilievo fotografico e metrico
Step 3	computo metrico
Step 4	relazione tecnica, capitolato e contratto
Step 5	titolo abilitativo
Step 6	esecuzione e direzione dei lavori
Step 7	legge 10 e APE
Step 8	comunicazioni e adempimenti
Step 9	detrazione

**MODELLO DELIBERA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CREDITO
DI IMPOSTA E ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO**

Si passa alla discussione sul prossimo punto all'ordine del giorno: “Stato di ripartizione. *modalità di pagamento dell'appaltatore e ruolo dell'amministratore*”.

L'Amministratore fa presente che l'appaltatore ha manifestato per iscritto, mediante corrispondenza informativa, la volontà di ricevere in conto al pagamento dovutogli, per il valore complessivo delle opere, *pro quota debitoris*, anche la cessione del credito di imposta che maturerà in capo ciascun condòmino, per la misura del 90%, con riguardo alle opere di cui al bonus facciate.

L'Amministratore fa presente che la gestione del credito di imposta è materia sottratta alla disponibilità dell'assemblea dei condòmini, afferendo esclusivamente la gestione patrimoniale individuale di ciascun condòmino, e che, questi, per le spese deliberate dall'assemblea sono in grado di optare per l'opzione dello sconto in fattura, di cui innanzi, ovvero per la cessione del credito, nonché, se del caso, per la detrazione della spesa diretta.

L'amministratore fa, altresì, presente che, a fronte della scelta di ciascuno, lo stesso sarà tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condòmino entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condòmino stesso.

Se il condòmino ha manifestato l'intenzione di cedere il credito a soggetti terzi, diversi dall'appaltatore, l'amministratore dovrà comunicare l'opzione per la cessione del credito solo se il condòmino ha versato al condominio quanto a lui imputato e, in caso di versamenti parziali, solo in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto. Nel caso di “condòmino moroso”, pertanto, l'amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condòmino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito verso il condòmino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra condominio e condòmino, non investe profili di carattere fiscale (come, segnatamente, stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 30/3 del dicembre 2020). L'Assemblea dei condòmini, preso atto di quanto sopra, delibera la costituzione di un fondo straordinario delle spese articolato per singoli stati

di avanzamento dei lavori, demandando all'amministratore di procedere alla pubblicazione di uno stato di ripartizione secondo tabelle millesimali. L'assemblea prende atto che gli adempimenti contabili e fiscali correlati alla cura delle incombenze di cui trattasi costituiscono attività dell'amministratore non ricompresa nell'ambito del mandato ordinario di cui all'articolo 1129 e 1130 codice civile, e, per l'effetto, delibera di estendere all'amministratore il mandato anche alla cura di tale attività, approvando il preventivo della spesa da questi offerto in comunicazione (per i seguenti parametri economici _____, ovvero per come allegato all'avviso di convocazione, a cui si rimanda segnatamente).

APPENDICE LEGISLATIVA

- ❖ Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 - art. 1 commi 219-224 (legge di bilancio 2020, istitutiva dell'agevolazione)
- ❖ Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, (edifici esistenti ubicati in zona A o B)
- ❖ Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (requisiti che gli interventi devono soddisfare)
- ❖ Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (requisiti sui valori di trasmittanza termica)
- ❖ Decreto del Ministro delle finanze n. 41 del 18 febbraio 1998 (regolamento per la corretta fruizione dell'agevolazione)
- ❖ Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 - articolo 14, commi 3-bis e 3-ter (verifiche e controlli)
- ❖ Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 14 febbraio 2020 (primi chiarimenti sulla detrazione);
- ❖ Articolo n. 119, comma 9 bis, della legge "Rilancio" (dl n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020) testo coordinato con legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020):